ATTUALITÀ

STEFANO MARIA CORSO

Le auspicabili ricadute della normativa emergenziale sulla comunicazione telematica prevista nel d.d.l. 2020 per la riforma della procedura penale

L'iniziativa ministeriale per una riforma del codice di rito penale e la normativa per la gestione dei procedimenti penali nel periodo dell'emergenza sanitaria potrebbero favorire per il futuro (e in via non transitoria) l'affermazione del principio che anche gli avvocati possono comunicare in via telematica con gli uffici giudiziari.

The Ministry of Justice's intervention for the management of criminal proceedings in periods of health emergency could support in the future (and not in a transitory way) electronic communications with the judicial offices also promoted by lawyers.

SOMMARIO: 1. Premessa. - 2. L'occasio legis dell'ultima iniziativa di riforma. - 3. L'incidenza della normativa emergenziale da coronavirus. - 4. Conclusioni.

1. *Premessa*. Il cantiere per la riforma del processo penale è sempre aperto: le celebrazioni dei (primi) trenta anni dall'entrata in vigore del vigente codice di procedura penale (24 ottobre 1989, dopo un anno di *vacatio legis*) sono state non il riconoscimento di scelte normative che hanno resistito all'usura del tempo (in tal modo ribadendo l'aforisma *tempus fugit*, *stat ius*) quanto, piuttosto, l'occasione della presa d'atto di un logorio permanente ed inarrestabile che ha per più profili stravolto l'impianto originario e – al contempo – ha deluso le plurime speranze riposte nel primo codice del regime costituzionale.

Icasticamente si è parlato di una «lenta agonia delle procedure e dei diritti»¹ per segnalare che il *trend* percepibile è nella direzione di una menomata attenzione per le garanzie individuali giustificata di volta in volta con la semplificazione, la celerità, il contrasto all'abuso del processo, il ridimensionamento dell'impunità e l'effettività della sanzione.

Il susseguirsi di interventi normativi settoriali e di declaratorie di illegittimità costituzionale non solo non ha portato alla delineazione di un condiviso mo-

¹ Questa è la valutazione d'insieme, sullo stato del processo penale «prima dell'emergenza», espressa dal MOVIMENTO FORENSE, *Coronavirus e giustizia: non sarà più come prima, finalmente*, in *movimento-forense.it.* In precedenza si veda LORUSSO, *L'illusione accusatoria al tramonto*, in *Dir. pen. proc.*, 2015, 1465.

dello processuale penale, ma ha alterato l'impianto originario², di volta in volta affermando politiche, nel settore della giustizia, espressive di esigenze nuove, diverse e talora contrapposte, con un continuo rimescolio delle carte per sua natura mai risolutivo.

A titolo esemplificativo, nel periodo compreso tra l'approvazione e l'entrata in vigore del vigente codice di rito penale, con legge 16 ottobre 1989 n. 350 l'Italia ha ratificato e dato esecuzione alla convenzione relativa all'applicazione del principio «ne bis in idem» (Bruxelles, 25 maggio 1987): qualche lustro dopo, sempre su input comunitario (questa volta della Corte EDU), il tema si è rivelato tuttora aperto e fortemente problematico³ e tale è rimasto nonostante la parziale declaratoria di incostituzionalità dell'art. 649 c.p.p.⁴ e qualche rattoppo normativo⁵.

Il decorso del tempo, invece che portare al superamento della problematica emersa, ne ha acuito i risvolti e ciò è riscontrabile con riguardo a plurimi istituti.

Praticamente è impossibile individuare un settore rimasto indenne da riforma⁶ o non destinatario di intenzione di riforma: il che non sarebbe un fatto ontologicamente negativo, essendo compito dello Stato intercettare le nuove esigenze e promuovere un'evoluzione del costume sociale attraverso interventi normativi (art. 3, co. 2, Cost.), ma può rivelarsi tale laddove si accompagni

² Per esempi recenti di sovrapposizione di scelte diverse e di problematico coordinamento con lo schema originario cfr. MAZZA, *Tradimenti di un codice*, in *questa Rivista*, n. 3, 2019; DANIELE e FERRUA, *Venti di riforma dell'udienza preliminare e del patteggiamento: un subdolo attacco al processo accusatorio*, in *penalecontemporaneo.it*; GAITO e LA ROCCA, *Vent'anni di "giusto processo" e trenta anni di "codice Vassalli": quel (poco) che rimane*, in *questa Rivista*, n. 3, 2019, e PERONI, *La peripezia del patteggiamento in un trentennio di sperimentazione*, ivi.

⁸ Per gli estremi essenziali della vicenda (originata dalla sentenza della Corte EDU 4 marzo 2014, Grande Stevens e altri c. Italia) si rinvia a RANALDI e GAITO, *Introduzione allo studio dei rapporti tra* bis in idem *sostanziale e processuale*, in *questa Rivista*, n. 1, 2017; BONTEMPELLI, *Il doppio binario sanzionatorio in materia tributaria e le garanzie europee (fra* ne bis in idem *processuale* e ne bis in idem *sostanziale*, ivi, n. 1/2015; GAETA, *Dove non arriva il principio: il* ne bis in idem *tra sanzioni tributarie e politica giudiziaria delle Corti superiori*, in *Arch. pen*, n. 1/2018; GAITO, *La progressiva trasfigurazione del* ne bis in idem, in *questa Rivista*, n. 1/2019 e NASCIMBENE, *Il divieto di bis in idem nella elaborazione della Corte di giustizia dell'Unione europea*, in *sistemapenale.it.*, 9 aprile 2020.

⁴ Il riferimento è a Corte cost. 21 luglio 2016 n. 200, in *Giur. cost.*, 2016, 1420.

⁵ Si vedano i rilievi di CORSO, *Prospettive evolutive del* ne bis in idem, in *questa Rivista*, n. 1/2017 (in specie, par 6).

⁶ Con riguardo al tema fondamentale della libertà personale, valgano le riflessioni di MARZADURI, *A trent'anni dall'entrata in vigore del c.p.p.: le disposizioni generali sulle misure cautelari personali, ivi*, n. 1/2020.

alla mancanza di un filo conduttore, di un obiettivo comune, di un consapevole tentativo di riduzione ad unità.

Il discorso potrebbe continuare pressoché all'infinito, prendendo (o dando) atto di un *continuum* in materia di contrasto alla criminalità organizzata [dalla legge 19 marzo 1990 n. 55 al d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159, passando attraverso stravolgimenti dell'impianto del codice di rito 1988 quali la legge n. 306/1992⁷ e una miriade di interventi settoriali, anche recenti, quali la legge n. 6/2018 sulla protezione dei testimoni di giustizia e l'affinamento della disciplina dell'amministrazione dei beni sottoposti a sequestro preventivo e confisca (art. 104 bis disp. att. c.p.p., pluriemendato)], in materia di disciplina dei reati contro la pubblica amministrazione [fino alla legge n. 3/2019 e passando dalla legge c.d. Severino (16 novembre 2012 n. 190) alla legge n. 179/2017 sul whistleblowing e al d.lgs. 1 marzo 2018 n. 21, in materia di disciplina antinquinamento e ambientale (d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152), e di quella sugli stupefacenti, sulla tutela dei dati personali (dal d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 al d.lgs. 10 agosto 2018 n. 101) e ancora contro l'immigrazione clandestina e contro il terrorismo, passando attraverso plurime riscritture della normativa penitenziaria e di quella tributaria (dal d.lgs. n. 74/2000 riveduto e corretto) per finire con l'introduzione e lo stillicidio di riforme della responsabilità "da reato" degli enti (d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231)¹⁰.

⁷ Cfr. Mambriani, *Giusto processo e non dispersione delle prove*, Piacenza, 2002. Il volume si colloca sulla scia di una giurisprudenza costituzionale incline più alla salvaguardia dell'efficienza del processo che della tutela dei diritti della difesa. Per un recente consolidamento di spinte ad una lettura meno garantista di determinati principi processuali si veda Corte cost. n. 132/2019 (che ha toccato il principio di immediatezza) e i commenti critici di Mazza, *Il sarto costituzionale e la veste stracciata del codice di procedura penale*, in *questa Rivista*, n. 2/2019, 401 e Negri, *La corte costituzionale mira a squilibrare il "giusto processo" sulla giostra dei bilanciamenti, ivi*, 409.

⁸ Volendo, si veda Corso, *Il whistleblowing dopo la legge n. 179/2017*, Piacenza, 2018.

⁹ Per un quadro d'insieme dell'evoluzione e dell'approdo attuale della materia si rinvia a *Manuale dell'esecuzione penitenziaria*, a cura di P. Corso, VII ed., Milano, 2019 nonché a *Manuale di diritto penitenziario*, a cura di Della Casa, Giostra, VI ed., Milano, 2020.

L'ultima – per il momento – modifica ha portato all'inserimento dell'art. 25 quinquiesdecies (reati tributari) con d.l. 26 ottobre 2019 n. 124 convertito nella legge 19 dicembre 2019 n. 157. In dottrina si vedano, tra i più recenti, Bartoli, Responsabilità degli enti e reati tributari: una riforma affetta da sistematica irragionevolezza, in sistemapenale.it, 19 marzo 2020; P. Corso, Con le modifiche alla prescrizione più processi (anche tributari) e più dubbi sulla capacità di gestirli, in Corriere Tributario, n. 12/2019, 1067; ID., Direttiva PIF, reati tributari e responsabilità 231: l'eccezione diventa regola?, in IPSOA quotidiano, 1° febbraio 2020; ID, I profili penali della riforma penale tributaria del 2019, in Arch. n. proc. pen., n. 3/2020; Corte Suprema di Cassazione (Ufficio del Massimario), Relazione su novità normativa: la legge 19 dicembre 2019 n. 157; Palazzo, La non punibilità: una buona carta da

Sicuramente è individuabile un preciso – e rilevantissimo – nucleo di riforme essenzialmente processuali, quali l'istituzione del giudice unico di primo grado (d.lgs. 19 febbraio 1998 n. 51), l'inserimento dei principi del giusto processo nell'art. 111 Cost. (legge cost. 23 novembre 1999 n. 2), la previsione della competenza del giudice di pace in materia penale (d.lgs. 28 agosto 2000 n. 274), la disciplina delle investigazioni difensive (legge 7 dicembre 2000 n. 397), modifiche in materia di formazione e valutazione della prova (legge 1 marzo 2001 n. 63), di assistenza giudiziaria in materia penale, di Eurojust, di mandato di arresto europeo (legge 22 maggio 2005 n. 138), di protezione internazionale e di ordine di protezione europeo (d.lgs. 11 febbraio 2015 n. 9), di riconoscimento in ambito comunitario di sentenze a pena detentiva e di misure restrittive della libertà personale (d.lgs. 7 settembre 2010 n. 161), di ordine europeo d'indagine (d.lgs. 21 giugno 2017 n. 108) nonché in materia di estradizione (legge 24 luglio 2019 n. 88).

Adottando il criterio della *sedes materiae*, alcune delle norme introdotte incidono sul testo del codice di rito (si pensi al d.lgs. 3 ottobre 2017 n. 149, che ha sostanzialmente riscritto il Libro XI, e alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni)¹¹, altre sul complesso delle norme processuali penali [ad es., il T.U. in materia di spese di giustizia (d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 pluriemendato), la normativa di contrasto alla violenza sessuale (dalla legge 23 aprile 2009 n. 38 alla legge 19 luglio 2019 n. 69) all'immigrazione clandestina, allo sfruttamento del lavoro etc. ¹²].

Tutte obbligano ad una lettura d'insieme per via delle connessioni non solo interne al codice di rito, ma anche ad altri settori del sistema penale (e non solo): almeno di questo è consapevole l'ultimo sussulto riformista, prima della normativa emergenziale iniziata a fine febbraio 2020, rappresentato da un

giocare oculatamente, in sistemapenale.it, 19 novembre 2019; PIERGALLINI, Premialità e non punibilità nel sistema della responsabilità degli enti, in Dir. pen. proc., 2019, 534 e SANTORIELLO, La nuova responsabilità delle società per i reati tributari, in ilsocietario.it., 19 marzo 2020.

ⁿ Da ultimo cfr. d.l. 30 dicembre 2019 n. 161 convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 2020 n. 7.

Per un quadro riepilogativo si rinvia a FILIPPI, Riforme attuate, riforme fallite e riforme mancate negli ultimi 30 anni. Le intercettazioni, in questa Rivista, n. 3/2019 e SCALFATI, Intercettazioni: spirito autoritario, propaganda e norme inutili, ivi, n. 1/2020.

¹² Il riferimento è, principalmente, alla normativa del 2002 su immigrazione e legalizzazione del lavoro irregolare (leggi n. 189 e 222/2002) e alla disciplina sul contrasto al caporalato (l. 29 ottobre 2016 n. 199). Su quest'ultimo provvedimento – rilevante anche in tema di responsabilità degli enti (artt. 25 quinquies e duodecies d.lgs. n. 231/2001) – si veda *Studi sul caporalato*, a cura di De Santis, Corso e Del Vecchio, Torino, 2020.

disegno di legge il cui Capo I chiarisce che la delega al governo intende realizzare «la modifica del codice di procedura penale, del codice penale e della collegata legislazione penale» nonché «la revisione del regime sanzionatorio delle contravvenzioni».

2. L'occasio legis dell'ultima iniziativa di riforma. Il dato prevalente – ed in qualche misura assolutamente logico – è che la riforma processuale è spesso legata in modo inestricabile alla riforma sostanziale ed è una componente, un rafforzamento o una estrinsecazione di detto intervento sanzionatorio¹³.

Non si sottrae a questo rilievo il recentissimo «disegno di legge», di iniziativa del Guardasigilli, «recante deleghe al Governo per l'efficienza del processo penale e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari pendenti presso le Corti di appello»¹⁴ che – da un canto – si colloca in una precisa, quanto negletta, linea di tendenza già dichiaratamente ispiratrice del vigente codice di rito penale [depenalizzazione e riforma del sistema sanzionatorio (d.lgs. 30 dicembre 1999 n. 507 e d.lgs. 15 gennaio 2016 n. 7); interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario (legge 22 febbraio 2010 n. 24)] e – dall'altro – ha trovato uno spunto potenzialmente decisivo non in un intimo convincimento circa la necessità ed indifferibilità della riforma del rito penale ma nella ricerca di una via di uscita da una forte contrapposizione, nella società civile, sulla riscrittura della normativa sulla prescrizione dei reati¹⁵.

Tutto è nato nella primavera del 2018 con il c.d. *Contratto per il Governo del cambiamento*, un programma di lavoro su cui la Lega e il M5S hanno fonda-

¹⁸ Cfr. Manna, Rapporti tra diritto penale sostantivo e processo penale a trent'anni dal Codice Vassalli, in questa Rivista, n. 3/2020.

[&]quot;Per un commento "a caldo" cfr. BRICCHETTI, *Prime considerazioni sul disegno di legge per la riforma del processo penale*, in *il penalista.it*, 24 febbraio 2020.

Il testo del d.d.l. è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il 13 febbraio 2020, ma circolano ancora versioni non definitive con un diverso articolato.

Per un approfondimento si vedano GIALUZ e DELLA TORRE, *Il progetto governativo di riforma della giustizia penale approda alla Camera: per avere processi rapidi (e giusti) serve un cambio di passo*, in *sistemapenale.it*, 21 aprile 2020. Sulle previsioni in tema di informatizzazione del processo cfr., in specifico, il par. 3 (anche per ampi riferimenti dottrinali e giurisprudenziali).

¹⁵ Cfr. GATTA, *Prescrizione bloccata dopo il primo grado: una proposta di riforma improvvisa, ma non del tutto improvvisata*, in *penalecontemporaneo.it*, 5 novembre 2018. Per una ricostruzione dei termini essenziali della vicenda politico-giudiziaria si rinvia a P. CORSO, *Riforma della disciplina della prescrizione e ragionevole durata del processo*, in *Arch. n. proc. pen.*, n. 6/2019, 539 nonché a CHINNICI, *Prescrizione e ragionevole durata del processo*, in *questa Rivista*, n. 1/2020.

to il loro accordo politico e un'esperienza di governo¹⁶.

Nel par. 12, rubricato «giustizia rapida ed efficiente», vi era la «area penale, procedura penale e difesa sempre legittima» che delineava una riforma incidente sull'abbreviato troppo premiale, sulla specializzazione delle forze dell'ordine e della polizia giudiziaria e sulla delineazione di veri micro sistemi processuali e penali, e che concludeva sulla necessità «di una efficace riforma della prescrizione dei reati, parallelamente alle assunzioni nel comparto giustizia: per ottenere un processo giusto e tempestivo ed evitare che l'allungamento del processo possa rappresentare il presupposto di una denegata giustizia»¹⁷.

Come le cose siano effettivamente andate è cronaca: le due parti politiche al governo hanno varato la riforma della legittima difesa (gradita alla Lega) e il ridimensionamento dell'istituto della prescrizione (fortemente voluto dal M5S), il tutto con la dichiarata riserva di realizzare entro il 1° gennaio 2020 (data di entrata in vigore dei nuovi termini prescrizionali previsti dalla legge 9 gennaio 2019 n. 3) quella riforma del rito penale che ne doveva rendere "ragionevole" la durata e che, di fatto, avrebbe reso assolutamente marginale la causa estintiva del reato legata al decorso del tempo (artt. 157 ss. c.p.)¹⁸.

Subentrata la crisi governativa dell'estate 2019 e formatasi una nuova maggioranza, l'auspicio di una riforma processuale è stato l'argomento più forte addotto per bloccare, prima, e far rimuovere, poi, la pratica sterilizzazione dell'incidenza del tempo sulle sorti del processo penale ed è stato anche l'argomento più serio – addotto dal Guardasigilli – per convincere della coerenza del progetto riformatore e della sua intrinseca ed oggettiva validità nel

¹⁶ Cfr. Insolera, *La riforma giallo-verde del diritto penale: adesso tocca alla prescrizione*, in *penalecontemporaneo.it*, 9 novembre 2018.

¹⁷ In effetti, una prima bozza di legge delega era circolata, non raccogliendo grandi consensi né per il metodo né per i contenuti. Per prime osservazioni sui 32 punti della bozza si veda *questa Rivista*, n. 1/2019, con i contributi di SCALFATI, ASPP, GAITO, SPANGHER e del CONSIGLIO DELLE CAMERE PENALI.

Sui termini del dibattito dottrinale, nelle variegate prospettive, si vedano CHIAVARIO, Franmenti di pensiero eterodosso sulla prescrizione, in Leg. pen., 2019; GATTA, Una riforma dirompente: stop alla prescrizione del reato nei giudizi di appello e di cassazione, in penalecontemporaneo.it, 21 gennaio 2019; MORRA e MURINO, La semantica del diritto. Il giro di boa della prescrizione, in questa Rivista, n. 2/2019; LOSAPPIO, Il congedo dalla prescrizione nel processo penale. Tempus fiu(g)it, in penalecontemporaneo.it, 1 luglio 2019 e DE CARO, La riforma della prescrizione ed il complesso rapporto tra tempo, vicende della punizione e processo: le eccentriche soluzioni legislative e le nuove proiezioni processuali sulla prescrizione dell'azione e l'estinzione del processo, in questa Rivista, n. 1/2020.

variare delle maggioranze parlamentari¹⁹.

Il tema della "giustizia rapida ed efficiente" si è tradotto nel febbraio 2020 nel disegno di legge, qui in esame, che ripropone linee di riforma nel segno della implementazione e semplificazione del processo attraverso l'informatizzazione degli uffici giudiziari²⁰ e il perseguimento della piena funzionalità del "sistema giustizia", attraverso il completamento delle piante organiche di magistratura e del personale amministrativo degli uffici giudiziari, con attenta valutazione della capacità di risposta alla domanda di giustizia e, quindi, della relativa produttività.

3. L'incidenza della normativa emergenziale da coronavirus. L'incertezza che riguarda l'an della riforma, più che il quando, potrebbe essere almeno in parte dissolta dalla legislazione che, a partire dal febbraio-marzo 2020, ha inteso rispondere all'emergenza sanitaria legata al COVID-19²¹.

L'evoluzione verso la digitalizzazione della giustizia passa attraverso il d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (e succ. mod.) e il d.l. 29 dicembre 2009 n. 193 convertito con modificazioni nella legge 22 febbraio 2010 n. 24 «in materia di funzionalità del sistema giudiziario», testo – quest'ultimo – che ha portato all'adozione nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione ed ha disposto (art. 4 comma 2) che «nel processo penale tutte le comunicazioni e notificazioni per via telematica si effettuano mediante posta elettronica certificata».

Già in precedenza era stata criticata la sovrapposizione tra processo penale telematico e processo «a distanza»: si vedano gli interventi di NEGRI e GAITO (in *questa Rivista*, Speciale riforme, 2018) di denuncia della «gigantesca espansione della videoconferenza» e della conseguente «compressione della difesa».

²¹ Altro profilo di dissenso da parte del CNF e delle Camere penali è quello dell'ampliamento del processo penale a distanza. Si vedano le puntuali (e indivisibili) note critiche di MAZZA, *Distopia del processo a distanza*, in *questa Rivista*, n. 1/2020.

In un contesto nel quale il quadro normativo – sia pure emergenziale – è in rapido divenire e i contributi dottrinali si susseguono in non meno rapida successione, qualche prima osservazione sui riflessi processuali è espressa da FURFARO, *Autorità e libertà dopo il coronavirus, ivi*, n. 1/2020 e GAETA, *Relazione sulle novità processuali relative alla gestione dell'emergenza sanitaria da coronavirus, ivi*.

Si vedano La Rocca, La prima delega del decennio per la riforma del processo penale: una corsa folle contro il tempo che ora scorre senza contrappesi, in questa Rivista, n.1/2020; Giunchedi, L'insostenibile conciliabilità tra "smart" process e due process of law (riflessioni minime sul d.d.l. per la riforma del processo penale), ivi, Belfiore, I tempi della giustizia ai tempi del giustizialismo, ivi, e Spangher, Il processo penale 30 anni dopo, attendendo la riforma della prescrizione, ivi, n. 3/2019.

²⁰ La disciplina delle notificazioni trova base nella legge 20 novembre 1982 n.890, in tema di «notificazioni a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari» (ampiamente modificata sotto la vigenza del codice di rito 1988). Con legge 7 giugno 1993 vi è l'apertura alla «utilizzazione dei mezzi di telecomunicazione per la trasmissione degli atti relativi a procedimenti giurisdizionali» (così la rubrica).

Il riferimento è soprattutto alle remore che si delineano alla attuazione dell'art. 2 del disegno di legge che riconosce nelle modalità telematiche uno strumento valido «per l'efficienza dei procedimenti penali e in materia di notificazioni», andando in (parziale) controtendenza rispetto alla tradizione processuale penale.

Sotto un certo profilo, *nihil novi* dal momento che il d.l. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni in legge 17 dicembre 2012 n. 221, già aveva previsto (art. 16 comma 4) – con efficacia a decorrere dal 15 dicembre 2014 – che le notificazioni a cura della cancelleria siano effettuate esclusivamente per via telematica nei confronti di persona diversa dall'imputato a norma dell'art. 148 comma 2 *bis* (notificazioni o avvisi ai difensori) e degli artt. 149-150 e 151 comma 2 c.p.p.

Da un canto, la notificazione in via telematica è possibile – ovviamente – solo nei confronti di soggetti titolari di un indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi accessibili alle pubbliche amministrazioni; dall'altro, gli avvocati sono stati obbligati ad essere titolari di una casella pec, il che consente di raggiungere la certezza legale che la notificazione a cura della cancelleria (o della segreteria) penale sia pervenuta al destinatario.

La categoria forense ha contrastato la trasformazione dell'avvocato in veicolo per fare pervenire comunicazioni, avvisi o notifiche a soggetti non titolari di casella pec, e ciò sulla base del rilievo che nemmeno il difensore (soprattutto, se d'ufficio) è in grado – in plurimi casi – di avvertire l'assistito della *notitia processus* a lui diretta e che va evitato di consolidare il principio che quanto appreso dal difensore dia conoscenza legale anche all'assistito²².

Pur con questi limiti, è assolutamente acquisito che l'amministrazione giudiziaria possa comunicare con l'avvocato in via telematica perché le comunicazioni e le notificazioni attuate all'indirizzo della casella pec valgono come effettuate a mani proprie, con il vantaggio di ridurre drasticamente i tempi e di

²² L'ASPP – già nel formulare le «prime osservazioni sui 32 punti della bozza di disegno di legge delega per la riforma del codice di procedura penale» (in *questa Rivista*, n. 1/2019) – esprimeva perplessità sul ruolo attribuito al difensore (in specie, se d'ufficio) in tema di notificazione all'imputato.

Il disegno di legge delega, peraltro, rilancia l'idea che «tutte le notificazioni all'imputato non detenuto successive alla prima siano eseguite mediante consegna al difensore» [art. 2 comma 1 lettera l)], così da consentire la comunicazione telematica, mediante il difensore, a soggetti spesso sprovvisti degli strumenti tecnologici necessari per detta comunicazione.

Per una sintesi dei «(criticabili) interventi sul sistema delle notificazioni» si vedano GIALUZ e DELLA TORRE, *Il progetto governativo*, cit., par. 4.

superare possibili eccezioni²³.

La via telematica non vale in senso inverso: l'avvocato penalista, pur utilizzando la propria pec che dà certezza legale della data e della provenienza, non può – di regola – inviare atti e comunicazioni all'ufficio giudiziario, anche se il destinatario è titolare di una casella pec e quindi in grado di essere raggiunto in via telematica.

Poiché è da escludere che la via telematica sia «mezzo tecnico idoneo» quando la notificazione è diretta dall'ufficio giudiziario al difensore²⁴ e cessi di essere tale nel caso inverso²⁵, è da ritenere che alla base della diversità di disciplina vi sia la precisa scelta di mantenere qualche ostacolo alla piena esplicazione delle funzioni difensive in vista di una possibile deflazione dei carichi di lavoro.

Sul piano formale ogni doglianza viene superata trincerandosi dietro il dato testuale, ricordando che nessuna norma legislativa consente al difensore di interloquire con l'ufficio giudiziario in via telematica: memorie e richieste vanno presentate «mediante deposito in cancelleria» (art. 121 c.p.p.); l'impugnazione va – di regola – presentata personalmente o a mezzo incaricato «nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato» (art. 582 c.p.p.) o a mezzo posta (art. 583 c.p.p.); altrettanto vale per la richiesta di riesame (art. 309 comma 4 c.p.p.), anche in materia di cautela reale (art.

²⁸ In un testo normativo che dichiara di mirare alla "efficienza" del procedimento penale, la comunicazione in via telematica libererebbe il personale normalmente incaricato di provvedere alla notificazione degli atti «mediante consegna di copia al destinatario» o con le procedure sostitutive di cui all'art. 148 comma 3 c.p.p.

Sulle potenzialità dello strumento cfr. CAPUTO, *Nuovi orizzonti in tema di notificazione via pec*, in questa Rivista, n. 1/2017 e DIDDi, *Quale futuro per l'elettronica nel processo penale? Osservazioni a margine dell'impiego della PEC per le notificazioni*, in *Proc. pen. giust.*, 2017, 299.

L'art. 148 comma 2 *bis* c.p.p., prima della normativa del 2012 che ha legittimato esplicitamente la modalità telematica di comunicazione di *notitiae processus*, già consentiva alla autorità giudiziaria di disporre che le notificazioni o gli avvisi ai difensori fossero eseguiti con «mezzi tecnici idonei», inciso che la giurisprudenza aveva ritenuto sicuramente comprensivo della notificazione telematica. Cfr., a titolo esemplificativo, Cass. sez. II, 16 settembre-22 dicembre 2015 n. 50316, in *Giust. pen.*, 2016, III, 173, m. 40, secondo cui, per quel che riguarda gli avvisi ai soli difensori, il dettato del comma 2 *bis* dell'art. 148 c.p.p. (introdotto dalla legge 15 dicembre 2001, n. 438, di conversione del d.l. 18 ottobre 2001, n. 374), consentendo la notificazione "con mezzi tecnici idonei" non può non ricomprendere anche l'ipotesi della trasmissione telematica (se certificabile).

²⁶ La validità tecnica della notificazione in via telematica è stata riconosciuta, anche con destinatari diversi dal difensore (o dall'indagato/imputato), da Cass. sez. un. 26 giugno 2015 n. 32243, anche dopo l'entrata in vigore della normativa del 2012 che ha previsto detta metodologia nelle comunicazioni dall'ufficio giudiziario al difensore.

324 comma 2 c.p.p.), e per il ricorso per cassazione (art. 311 comma 3 e art. 325 comma 3 c.p.p.).

Il c.d. *favor impugnationis* si esprime nella ampia disponibilità di luoghi di presentazione dell'impugnazione, ma non si è ancora esteso a ricomprendere la modalità telematica: la giurisprudenza è rigorosa nel non ammettere questa modalità di inoltro²⁶.

La situazione è ancora più surreale per quanto concerne la presentazione della opposizione all'archiviazione e – da quando è stato previsto (con legge 23 giugno 2017 n. 103) l'art. 410 *bis* c.p.p. – del reclamo avverso il provvedimento di archiviazione.

In un contesto normativo che – nonostante la riscrittura anche recente della disciplina della materia – si limita a prevedere che la persona offesa può presentare opposizione alla richiesta di archiviazione avanzata dal pubblico ministero (art. 408 comma 3 c.p.p.), una giurisprudenza sensibile alla miglior tutela della persona offesa ha ritenuto applicabile – in via sostanzialmente analogica – la disciplina delle impugnazioni, consentendo l'applicazione in materia degli artt. 582 e 583 c.p.p.²⁷; altra – aggrappata ad un dato testuale restrittivamente interpretato – ha escluso modalità di presentazione diverse dal deposito nella segreteria del pubblico ministero richiedente l'archiviazione o nella

²⁶ Parte della giurisprudenza sottolinea solo la necessità che il mezzo utilizzato per il deposito sia idoneo allo scopo e cioè dia certezza, al destinatario, della provenienza e della cronologia (es. Cass. sez. IV n. 55135/17; Cass sez. V n. 32170/2016; Cass. sez. VI n. 49609/2015 e Cass. Sez. VI n. 17674/2014): di qui la validità di qualsiasi modalità di inoltro che risponda a detti requisiti (Cass. 29 gennaio-24 aprile 2018 n. 18129).

In termini di chiusura per qualsiasi modalità non testualmente prevista cfr. Cass. sez. III, 11 luglio-8 novembre 2017 n. 50932, che esclude l'ammissibilità della opposizione a decreto penale a mezzo pec anche se detta modalità telematica ha valore legale come fosse una raccomandata R.R. (Cass. sez. IV 23 gennaio-11 maggio 2018 n. 21056). Infatti «nel processo penale non è consentito alla parte privata l'uso della posta elettronica certificata per la trasmissione dei propri atti alle altre parti né per il deposito presso gli uffici, perché l'utilizzo di tale mezzo informatico – ai sensi dell'art. 16, comma 4, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 – è riservato alla sola cancelleria per le comunicazioni richieste dal pubblico ministero *ex* art. 151 cod. proc. pen. e per le notificazioni ai difensori disposte dall'autorità giudiziaria».

²⁷ Cass. sez. V, 15-26 gennaio 2018 n. 3818, ha affermato il principio che, «in difetto della previsione di alcuna formalità da parte dell'art. 408 comma 3 c.p.p., è utilizzabile qualsiasi modalità che, assicurando la provenienza dell'atto dal soggetto legittimato, sia idonea allo scopo di garantire che esso pervenga al P.M. destinatario».

Ne consegue che rispondono a tale scopo ed esigenza tutte le modalità di presentazione di una impugnazione, anche se l'opposizione all'archiviazione «non costituisce in senso tecnico un'impugnazione» (fattispecie di opposizione mediante raccomandata alla segreteria del P.M.).

cancelleria del giudice cui l'opposizione è diretta o – nel caso di reclamo – nella cancelleria del giudice *a quo* o del giudice *ad quem* (tribunale in composizione monocratica)²⁸.

Il risultato pratico è che gli uffici giudiziari vanno in ordine sparso; che l'opponente (o il reclamante) sa di rischiare la declaratoria di inammissibilità se adotta modalità riservate alle sole impugnazioni²⁹ o – prim'ancora – di vedersi respingere dalla cancelleria la richiesta di deposito di un atto "fuori sede"³⁰.

Il che determina una situazione di incertezza e, in ogni caso, una situazione di disagio per la persona offesa chiamata a scegliere tra un deposito presso la cancelleria del giudice competente per la decisione (anche nei casi nei quali l'ufficio non sia nel «luogo in cui si trovano» la parte privata o il suo difensore) – il che implica costi e tempi maggiori – o la rinuncia all'opposizione/reclamo.

La genericità della disciplina e la rigorosa aderenza al dato testuale portano ad una riduzione dei carichi di lavoro, che è il vero obiettivo del sistema e che trova una copertura anche a livello di giudici di legittimità³¹: la possibilità giu-

^{**} Come si è accennato nel testo, accanto all'incertezza sul luogo di presentazione, permane anche l'incertezza sull'ufficio giudiziario cui va presentata l'opposizione all'archiviazione, oscillandosi dalla segreteria del P.M. richiedente alla cancelleria del giudice per le indagini preliminari che si pronuncerà sulla richiesta e verificandosi anche casi di richiesta di doppio deposito. Cfr. SIAGURA, Lo "strano caso" del reclamo ex art. 410-bis c.p.p.: profili critici dell'istituto e prime difficoltà applicative, in questa Rivista, n. 2/2018.

²⁰ Cfr. Cass. sez. II, 27 ottobre-13 novembre 2017 n. 51659, alla cui stregua «l'opposizione al decreto di archiviazione non ha natura di impugnazione, con la conseguenza che non possono ad essa applicarsi le norme di cui agli artt. 582-583 c.p.p. che prevedono forme di presentazione dell'atto di impugnazione alternative al deposito presso la cancelleria del giudice» e, ancora più recisamente, Cass. sez. II, 9-20 ottobre 2017 n. 48398.

³⁰ Per esemplificare, l'ufficio impugnazioni del Tribunale di Milano considera irricevibile (e, quindi, rifiuta di accettare il deposito del)la opposizione all'archiviazione richiesta da P.M. di altro circondario, anche nell'ambito dello stesso distretto. In generale si veda BELVINI, *Il divieto per le parti private di indirizzare all'autorità giudiziaria atti tramite p.e.c.:un eccesso di formalismo*, in *Proc. pen. giust.*, 2020, 367.

³¹ Nel senso che all'atto di opposizione è applicabile solo «la disposizione dell'art. 121 c.p.p. comma 1 secondo cui le parti possono presentare memorie e richieste scritte al giudice presentandole nella sua cancelleria» cfr. Cass. sez. II n. 51659/2017 cit.

In termini si veda Cass. sez II n. 48398/2017 cit.: la disciplina circa la modalità di presentazione dell'impugnazione non valgono per atti che hanno natura diversa come l'opposizione all'archiviazione che costituisce «peculiare forma di esercizio del contraddittorio» in quanto diretta «non contro un provvedimento giurisdizionale, ma contro una richiesta presentata da un organo non giurisdizionale». Cfr. CERQUA, *La difesa non può comunicare con la posta elettronica certificata*, in *Dir. pen. proc.*, 2019,

ridica di un deposito in via telematica risolverebbe molti degli inconvenienti che incontrano le persone offese ed i loro difensori, ma – ad oggi – si scontra con la scelta del legislatore di ammetterne l'utilizzo da parte dell'amministrazione giudiziaria e non per comunicare con l'amministrazione giudiziaria³².

Il dato testuale che legittima l'approdo interpretativo non è, però, sufficiente a coprire l'intrinseca contraddizione di una via telematica che è considerata mezzo tecnico idoneo di comunicazione (argom. *ex* art. 148 comma 2 *bis* c.p.p.) solo se utilizzato dall'amministrazione giudiziaria e che è preclusa ai privati nei rapporti con detta amministrazione anche se obiettivamente in grado di migliorarne il funzionamento e di agevolare l'accesso alla giurisdizione.

Di fronte al ricordato quadro normativo, il disegno di legge presentato nel febbraio 2020 dal Guardasigilli costituisce (o sembra costituire) un deciso cambio di tendenza: le modalità telematiche vengono legittimate per «il deposito di atti e documenti» nei procedimenti penali di ogni ordine e grado, cioè diventano una modalità consentita alle parti private (e ai loro difensori) per rapportarsi con gli uffici giudiziari [art. 2 comma 1 lettera a)].

Il cambio di prospettiva è radicale e – previa concertazione – è prevista l'individuazione della "tipologia di atti per i quali il deposito telematico è obbligatorio": la modalità telematica, generalmente prevista come facoltativa, può nei congrui casi e «previa verifica ed accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione», diventare il mezzo esclusivo per comunicare con l'amministrazione giudiziaria o, almeno, con determinati uffici di essa [art. 2 comma 1 lettera b)].

Le altre modalità, normalmente escluse, conservano una validità residuale, circoscritta ai casi riconosciuti di non funzionamento dei sistemi informatici

^{689;} LA ROCCA, Notificazioni via PEC: i limiti di validità negli approdi della giurisprudenza penale, in quotidianogiuridico.it, 27 giugno 2019.

Cass. sez. V n. 3818/2018 cit. non si spinge a sostenere che l'opposizione all'archiviazione sia una impugnazione, ma bolla come «incongruo nel suo formalismo» impedire l'utilizzo, per il deposito, del servizio postale, sia perché «nel silenzio della legge» l'art. 583 c.p.p. è da ritenersi applicabile, sia perché è «largamente impiegato dalla parte pubblica per le proprie comunicazioni e notifiche», sia, infine, perché la soluzione formalistica è anche «tale da rendere difficoltoso l'intervento personale nel caso, certamente non infrequente, in cui il luogo dell'opposizione non coincida con il luogo di residenza dell'opponente».

Cass. sez. II, 8 gennaio-4 febbraio 2020 n.4655, in *Dir. pen. proc.*, 2020, 365 riconosce consentito l'invio a mezzo pec della richiesta di rinvio per l'adesione all'astensione dalle udienze, ma la soluzione positiva poggia su una normativa speciale rappresentata dal Codice di autoregolamentazione degli avvocati.

del dominio giustizia o ad altra «situazione di emergenza» [art. 2 comma 1 lettera c)].

La scelta del legislatore delegante si delinea come irreversibile, mentre vi è dichiarata disponibilità a recepire soluzioni tecnologiche della via telematica che consentano alle parti private (e ai loro difensori) di depositare atti e documenti (comprese le impugnazioni e l'opposizione al decreto penale)³³ con certezza circa l'identità del mittente, la data e l'orario di trasmissione e la conferma della ricezione da parte dell'ufficio destinatario.

Gli inconvenienti attuali risulterebbero superati dalla nuova strategia legislativa – in quanto si avrebbe l'esplicitazione della validità della via telematica nelle comunicazioni da e per l'amministrazione giudiziaria – ma il condizionale è d'obbligo perché il cambio di indirizzo è subordinato al passaggio dal «disegno di legge» ad una vera e propria «legge delega» (con conferma dei princìpi e criteri direttivi) e alla traduzione di quest'ultima in un decreto legislativo con i tempi attuativi previsti dall'art. 1.

L'emergenza sanitaria, a partire dal febbraio 2020, ha obiettivamente fatto passare in secondo piano, unitamente al tema della prescrizione, la preoccupazione di una celere stesura delle disposizioni per l'efficienza dei procedimenti penali e – tra queste – di quell'art. 2 che delineava un procedimento penale almeno in parte telematico e, come tale, drasticamente riduttivo dei momenti di contatto tra parti/difensori e segreterie/cancellerie penali nonché semplificatore dell'attività difensiva (almeno per quanto concerne i movimenti, i tempi e i costi).

Si profila quello che attenta dottrina ha definito «un formidabile laboratorio di sperimentazione»³⁴, perché in tempi brevissimi e senza previo confronto con i destinatari del precetto sono state percorse strade nuove per consentire spazi di funzionamento alla macchina giudiziaria in un contesto nel quale la sospensione dell'attività era la soluzione preferita, ma non percorribile in via esclusiva (art. 83 d.l. n. 18/2020).

Il rischio che si delinea, e che è stato immediatamente segnalato, è quello di una "stabilizzazione" delle scelte, nate come transitorie, sul presupposto di «un'apparenza di speditezza del processo» che sacrifica «i connotati minimi

³⁸ La prospettiva nella quale si muove il disegno di legge rimane quella della via telematica per comunicare *con* il difensore, lasciando abbastanza nel vago se la dichiarazione o elezione di domicilio, l'impugnazione o l'opposizione al decreto penale di condanna possano avvenire anch'esse con modalità telematica anche se logicamente dirette agli uffici giudiziari.

³¹ Così MAZZA, *Distopia*, cit.; di «problema» da far diventare un' "opportunità" parla il MOVIMENTO FORENSE, *Coronavirus e giustizia*, cit.

del modello di ispirazione accusatoria»³⁵.

Va da sé che l'obiettivo principale della critica è il procedimento «a distanza», ma attenzione preoccupata è stata rivolta anche alle «disposizioni particolarmente permissive» in materia di notificazioni telematiche di cui ai commi 13 e 14 dell'art. 83 citato³⁶.

Ferma restando la validità del monito secondo cui è da «evitare l'errore di farsi condizionare dall'entusiasmo, già inopinatamente diffuso, per la novità tecnologica»³⁷, non ci si può sottrarre al quesito se ci sia solo del «marcio in Danimarca» o se vi sia comunque qualcosa da salvare delle plurime soluzioni adottate in via emergenziale.

Collocatisi in questo angolo di visuale, è il caso di dire che non tutti i mali vengono per nuocere (o solo per nuocere).

La pandemia, che ha obiettivamente distolto l'attenzione dal progetto di modifica del codice di procedura penale e dall'obiettivo di utilizzarla come antidoto rispetto alla riforma della prescrizione in vigore dal 1° gennaio 2020, ha anche contribuito a determinare l'anticipazione parziale del procedimento penale telematico e a saggiarne i pregi (da conservare) e gli inconvenienti (da evitare).

Il riferimento è, innanzitutto, al d.l. 23 febbraio 2020 n. 6, recante «misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»³⁸, che non ha norme specifiche in materia ma dimostra la consapevolezza che la circolazione del coronavirus è agevolata dalla circolazione delle persone e che una modalità di contrasto è rappresentata dalla "chiusura o limitazione dell'attività degli uffici pubblici" [art.1 comma 2 lettera k)] o dalla previsione di un accesso con modalità protette «individuate dall'autorità competente» [art.1 comma 2 lettera l)]: di qui l'esplicita previsione (anzi, riserva) di «ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza» (art. 2).

Senonché, come è evidente, l'accesso alla giurisdizione e il problema rappre-

-

³⁵ «Il timore che possano, in futuro, rappresentare un bagaglio di esperienza utile per una ulteriore riforma delle regole del gioco» è espresso e motivato da GAETA, *Relazione sulle novità processuali*, cit, par. 1 e 2.

³⁶ Si veda, ancora, GAETA, *Relazione sulle novità processuali*, cit., par. 5.

³⁷ In tali termini si esprime MAZZA, *Distopia*, cit., par. 2.

³⁸ I primi interventi di contenimento vengono adottati su proposta del Presidente del CdM e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze: non risulta, quindi, che vi sia stata immediata percezione delle ripercussioni dell'emergenza sanitaria sul sistema giustizia e della peculiarità dei problemi che si ponevano per questo settore.

sentato dalla domanda di giustizia non possono essere risolti chiudendo gli uffici giudiziari o impedendo agli interessati di accedervi per depositare le domande o gli atti e documenti che l'*iter* processuale richiede (talora con termini perentori).

Di qui un secondo decreto legge³⁰, recante «misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», che finalmente ha visto il coinvolgimento del Guardasigilli e che rappresenta la dimostrazione della sopravvenuta consapevolezza che anche il sistema giustizia va tutelato dagli effetti negativi dell'emergenza sanitaria sul tessuto economico e sociale.

L'art. 10 d.l. n. 9/2020, rubricato «misure urgenti in materia di sospensione dei termini e rinvio delle udienze processuali», interviene a rimuovere *protempore* la necessità di accedere agli uffici giudiziari per il deposito di atti e documenti e per partecipare all'attività processuale in qualsiasi veste (parte, persona offesa, difensore, testimone etc.), con il non secondario effetto di consentire ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni (compresa quella giudiziaria) di astenersi dal lavoro o di essere adibiti al «lavoro agile» (art. 18), con ciò riducendo le occasioni di contagio.

Limitandoci al settore penale, la scelta – inizialmente circoscritta ai distretti di cui all'art. 10 comma 6 e ai soggetti di cui al comma 4 – è quella della sospensione dei termini «sostanziali e processuali», soluzione estesa con d.l. 8 marzo 2020 n. 11 a tutti gli uffici giudiziari, a tutte le udienze (salvo le eccezioni di cui all'art. 2) e ai termini «per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti indicati al comma 1» dell'art. 1.

Proprio questo ultimo decreto-legge, che prevede limitazioni all'ingresso, limitazioni di orario ed altre misure dirette ad «evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone», apre alla comunicazione telematica [art. 2 comma 2 lettera c)] e al deposito telematico come modalità esclusiva di deposito di atti e documenti (art. 2 comma 6)⁴⁰.

Avvalendosi dell'autonomia decisionale riconosciuta alla Corte di cassazione e alla Procura generale presso la Corte di cassazione (art. 2 comma 1), con un comunicato 13 marzo 2020 il Primo Presidente della Suprema Corte ha chia-

_

³⁰ Trattasi del d.l. 2 marzo 2020 n. 9, entrato in vigore in pari data.

[®] Entrato in vigore in pari data, reca «misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria». Si veda, al riguardo, il provvedimento direttoriale 10 marzo 2020 n. 3413 pubblicato in pari data sul Portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia.

rito cosa debba intendersi per "atti urgenti" per i quali è ammesso il deposito in via telematica (richiesta a mezzo pec)⁴¹ e la Corte costituzionale ha attivato un indirizzo pec cui gli avvocati in via temporanea potranno trasmettere atti endoprocedimentali⁴².

Traspare il carattere transitorio della misura adottata e lo spazio ristretto di operatività dell'eccezione, ma risulta evidente che è caduta una barriera ideologica e che viene affermato il principio che la via telematica può essere un modo affidabile di comunicazione con l'amministrazione giudiziaria, anche una volta finito il periodo emergenziale.

La durata del periodo transitorio e della deroga viene ampliata con l'art. 83 d.l. 17 marzo 2020 n. 18 (c.d. Cura Italia)⁴³, il cui comma 7 lettera c) prevede

"Il provvedimento presidenziale n. 36/2020 racc. gen., preso atto del quadro normativo nazionale e delle necessità organizzative derivanti dalla difficoltà di composizione dei collegi e per assicurare la presenza del Procuratore Generale, ha disposto che la richiesta di trattazione dei procedimenti nei casi previsti (art. 2 comma 2) possa essere presentata dai detenuti, imputati, preposti o loro difensori «anche via pec» alla cancelleria penale della Suprema Corte. Sempre con riguardo ai processi da trattarsi nel periodo 23 marzo-31 maggio 2020 gli avvocati possono far pervenire alla Corte memorie o motivi aggiunti «a mezzo pec» (e cioè con esclusivo utilizzo della via telematica). Per specifiche notazioni critiche a detto provvedimento cfr. GAETA, *Relazione sulle novità processuali*, cit., par. 2.

Va comunque segnalato che, al di là del provvedimento presidenziale, il deposito di atti e documenti in via telematica risulta oggettivamente problematico per carenze degli uffici nella digitalizzazione. Si veda IORIO, *In cassazione impossibile il deposito telematico degli atti*, in *Il sole-24 ore*, 2 aprile 2020.

L'art. 83 comma 12 *ter* (introdotto in sede di conversione del d.l.) prevede espressamente, come modalità di comunicazione con la Corte da parte dei difensori, l'invio di pec alla cancelleria.

²² Il provvedimento *de quo*, sottolineando la natura temporanea della possibilità riconosciuta agli avvocati di comunicare con la Corte costituzionale con il mezzo telematico, conferma la validità della regola che riserva al solo ufficio giudiziario l'utilizzo di detto strumento di comunicazione. Ne dà notizia *ilpenalista.it*, 24 marzo 2020.

⁴⁸ Detto decreto legge reca «misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19». Il decreto è stato accompagnato da un provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia destinato ad individuare «sistemi telematici per le comunicazioni o notificazioni relative agli avvisi ed ai provvedimenti adottati nei provvedimenti penali di cui all'art. 83 comma 13 e di cui all'art. 10 d.l. n. 9/2020».

Nell'ottica degli avvocati, chiamati a districarsi nella stratificazione delle norme emergenziali, si vedano i «protocolli penali e COVID19» del Consiglio Nazionale Forense che tengono conto, tra l'altro, della «assenza di una compiuta digitalizzazione del processo» penale, della «mancanza di un sistema di firma digitale con connesso deposito telematico» e della «necessità di impedire occasioni di contatto».

Sulle «ricadute del d.l. 17 marzo 2020 n. 18 sui giudizi penali in Cassazione» si veda la relazione 23 marzo 2020 dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema (in *questa Rivista*, n. 1/2020). Il d.l. n. 18/2020 è stato convertito con modificazioni con l. 24 aprile 2020 n. 27 (in G.U. 29 aprile 2020 n. 110).

esplicitamente la comunicazione telematica con gli uffici e i cui commi 13, 14 e 15 ribadiscono che la via telematica è idonea a dare conoscenza legale ai destinatari degli avvisi e atti⁴.

Infine va ricordato il d.l. 25 marzo n. 19¹⁵, che ha confermato la «limitazione della presenza fisica dei dipendenti negli uffici delle amministrazioni pubbliche» [art. 1 comma e lettera s)], ribadendo le misure prese con precedenti provvedimenti, tra le quali la maggiore apertura verso l'utilizzo processuale delle modalità telematiche di comunicazione ¹⁶. Come è noto, il d.l. 17 marzo

In applicazione del d.l. n. 18/2020 (art. 83), i singoli uffici giudiziari hanno disciplinato le modalità di estrinsecazione dei rapporti e/o comunicazioni con l'amministrazione giudiziaria. A titolo esemplificativo, il Presidente del Tribunale di Gorizia con decreto n. 7 del 26 marzo 2020 ha stabilito che l'accesso agli uffici giudiziari «per l'utilizzo urgente dei servizi di cancelleria» potrà avvenire solo nei casi in cui non sia possibile l'utilizzo di «mezzi di comunicazione telefonica o telematica con il personale della cancelleria»; che la modalità di comunicazione «telefonica o telematica» è l'unica consentita al «pubblico»; che per gli avvocati la pec è l'unico strumento previsto per il deposito di liste testimoniali, memorie, impugnazioni, istanze e richieste ai magistrati «indicando in copia conoscenza le altre parti, PM, difensori di altri imputati e/o parti civili».

Per tutti gli altri processi i commi 13 e 14 dell'art. 83 continuano a prevedere notificazioni e comunicazioni telematiche dall'ufficio giudiziario al difensore.

Il «deposito istanze, richieste e atti di impugnazione» (*settore penale*, par. 3) è stato disciplinato con il prevedere per le istanze/richieste l'inoltro "tramite PEC alle cancellerie che provvederanno alla registrazione ed all'inoltro al Presidente di sezione per quanto di competenza».

Quanto agli atti di impugnazione, pare previsto il solo deposito presso lo sportello dell'Ufficio apposito «tenuto, comunque, presente il termine di sospensione per la presentazione degli stessi».

Di interesse è la precisazione secondo cui queste disposizioni «hanno carattere eccezionale e sono valide solo per il periodo emergenziale».

Su base circondariale possono essere ricordate le «linee guida per regolare lo svolgimento delle attività giudiziarie dal 16 aprile 2020 ex art. 83 d.l. n. 18/2020 come modificato dall'art.46 d.l. 8 aprile 2020 n. 23» emanate il 10 aprile 2020 dal Presidente del Tribunale di Milano (n. 56/2020). Premesso che la regola è la sospensione dell'attività giudiziale-amministrativa, ribadiscono che «le ipotesi obbligatoriamente derogatorie sono state altresì sottoposte ad una disciplina che tendenzialmente, attraverso lo strumento telematico, è volta a limitare ogni contatto interpersonale diretto». Si veda altresì il decreto n. 12/2020 del Presidente del Tribunale di Brescia che "limitatamente al periodo emergenziale" autorizza la trasmissione, a mezzo pec, delle "istanze de libertate ex artt. 299 e ss. c.p.p., delle istanze di colloquio detenuti, delle opposizioni a D.P. nonché alle richieste di archiviazione, delle istanze di dissequestro, di

[&]quot;In proposito si veda la Guida operativa alla lettura delle disposizioni in materia di giustizia del d.l. n. 18/2020 dell'OCF (Organismo congressuale Forense).

¹⁵ In vigore dal 26 marzo 2020, reca «misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19».

⁶⁶ In via esemplificativa delle misure organizzative assunte su base distrettuale possono essere ricordate le *Linee guida* della Presidenza della Corte di appello di Milano *ex* art. 83 d.l. n. 18/2020 (sostitutive di quelle adottate il 13 marzo 2020), intervenute il 10 aprile 2020.

2020 n. 18 (convertito con modificazioni nella legge n. 27/2020) ulteriormente modificato con d.l. 30 aprile 2020 n. 28 ha previsto un provvedimento del Ministero della Giustizia (Direzione generale per i sistemi informatici automatizzati) – emesso l' 11 maggio 2020 – sulle modalità di accesso PDP (portale deposito atti penali) da parte dei difensori al fine del deposito con modalità telematica di atti diretti all'ufficio giudiziario (memorie, documenti, richieste e istanze *ex* art. 415 *bis* comma 3 c.p.p.).

La strada da percorrere è quindi ben delineata.

4. *Conclusioni*. Ciò che nasce come transitorio e derogatorio è, per sua natura, destinato ad esaurire i propri effetti con la maturazione del termine *ad quem*, ma – se non emergono (come non sono emersi) inconvenienti di qualsiasi natura – è ragionevole prevedere che tutto possa risolversi in una prova generale della idoneità della metodologia telematica ed aprire la strada ad una conferma per il futuro della scelta adottata in via emergenziale.

Una volta (positivamente) testate le opportunità offerte dalla tecnologia, sarà difficile riproporre con successo antiche obiezioni e apparirà ai limiti del pretestuoso osteggiare l'utilizzo da parte dei difensori della comunicazione telematica nei rapporti con gli uffici giudiziari penali in forma meno ampia di quanto già consentito – ad esempio – con gli uffici giudiziari civili⁴⁷.

Premesso che – in via transitoria – è stato possibile prevedere forme di comunicazione telematica dal difensore verso l'ufficio giudiziario anche in circondari in relazione ai quali veniva sottolineato il «livello limitato di informatizzazione del processo penale»⁴⁸, appare ineludibile concludere che il pro-

liquidazione o di ammissione/liquidazione gratuito patrocinio, delle altre istanze di autorizzazione (varie) da parte dei difensori, indirizzate alla Sezione GIP-GUP (e il corrispondente ricevimento)".

Nell'auspicare che «talune prassi adottate nel periodo emergenziale, senza però toccare e intaccare il processo, possano diventare definitive, finalizzate ad una migliore operatività e praticità ed a un minor costo nell'interesse della giustizia», il MOVIMENTO FORENSE, Giustizia penale e coronavirus: una svolta telematica conservando le garanzie, propone di «consentire che tutti i depositi, nell'interesse di indagati

^a La trasmissione telematica delle dichiarazioni alla Agenzia delle Entrate è consentita a commercialisti e avvocati senza che vengano eccepite problematiche di natura tecnica e organizzativa da parte degli uffici finanziari: da ultimo si veda il provvedimento 10 marzo 2020 n. 118737 dell'Agenzia delle Entrate (che ha ampliato il ricorso alla via telematica alle associazioni tra avvocati e alle società tra avvocati). Per i rapporti con le Commissioni Tributarie si veda l'art. 83 comma 21 d.l. n. 18/2020, non modificato sul punto in sede di conversione.

⁸ In tali termini si esprimono le *Linee guida* 10 aprile 2020 del Pres. Tribunale Milano, cit. Con riguardo al periodo 12 maggio-31 luglio 2020 consentono "l'utilizzo della pec anche per la difesa (tranne che per le impugnazioni)".

blema, se è tecnico e non ideologico, è perfettamente risolvibile con gli opportuni investimenti e in tempo ragionevoli (anche prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo destinato ad attuare la *riforma* in discussione).

Il disegno di legge recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale reca un art. 18 (Disposizioni finanziarie) che esclude che dalla riforma possano «derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica», ma l'informatizzazione della giustizia penale non può, evidentemente, essere a costo zero.

Senza voler ridurre l'art. 18 a norma tralaticia, ricorrente e *tamquam non esset*, non è seriamente pensabile di poter prescindere da investimenti in risorse umane, strumentali e finanziarie e queste dovranno essere trovate o in stanziamenti già esistenti o in provvedimenti *ad hoc*¹⁹.

Sotto un diverso profilo, se - come qui si sostiene - la sperimentazione, intrapresa a causa dell'urgenza da COVID-19, può aprire definitivamente la strada alla caduta di ogni remora verso l'utilizzo della via telematica nei rapporti con la amministrazione giudiziaria, ridimensionando i casi di accesso fisico agli uffici, è accuratamente da evitare la trasformazione del processo penale nel processo telematico penale caratterizzato dalla non presenza dei protagonisti principali (giudice, pubblico ministero, imputato/difensore) e da collegamenti "da remoto".

Qui il problema non è di operare una scelta tecnica che è idonea ad assicurare i risultati voluti, ma di evitare una scelta tecnica che complica l'*iter* processuale e che risulta estremamente costosa in termini di garanzie⁵⁰.

Nello specifico la "concessione" della via telematica per comunicare con gli uffici giudiziari (pur auspicabile, soggettivamente, perché semplifica il lavoro dei difensori e, oggettivamente, perché accelera i tempi processuali e bonifica un tradizionale terreno fecondo per eccezioni ed invalidità)⁵¹ non può (né de-

o imputati, siano effettuati a mezzo PEC. E ciò, quindi, anche nel caso di motivi di appello, ricorsi per Cassazione, memorie al giudice o al PM etc. Stessa cosa dicasi nella possibilità di chiedere copie e rilascio atti in via telematica in tema di 415 *bis* c.p.p., di richieste di archiviazione e con la possibilità di depositare a mezzo pec l'opposizione all'archiviazione. Medesimo discorso potrebbe, poi, valere per tutto quanto previsto dall'art. 335 c.p.p., nonché per le istanze *de libertate* e le liste testimoniali» (in *movimentoforense.it*, 19 aprile 2020).

[®] Il Guardasigilli ha – in sede politica – posto l'accento sugli investimenti necessari per implementare il processo penale telematico con l'obiettivo di prevedere il deposito telematico di atti e documenti nei procedimenti penali di ogni ordine e grado.

^a Profili di contrasto tra la videoconferenza e le «caratteristiche dialettiche imprescindibili del processo» sono ammessi dalle *Linee guida* 10 aprile 2020 del Pres. Tribunale Milano, cit., unitamente alle ricadute negative sui «tempi di trattazione».

^a Nel senso che il post emergenza debba focalizzarsi sulla «digitalizzazione dell'intero sistema giustizia»,

ve) diventare il "cavallo di Troia" per "normalizzare" l'istituto della partecipazione a distanza al dibattimento (art. 146 *bis* disp. att. proc. pen., pluriemendato)⁵² e ad altre udienze, e cioè per fare venir meno la transitorietà dell'attuale eccezionale disciplina introdotta per consentire la celebrazione di processi indifferibili⁵³.

con l'obiettivo prioritario dell'«annullamento dei tempi morti dei processi», si esprime il MOVIMENTO FORENSE, *Coronavirus e giustizia*, cit., incidentalmente ricordando che rimane attuale «riconsiderare i provvedimenti in tema di prescrizione».

³² Nel senso che l'implementazione del processo tecnologico e quello della digitalizzazione degli uffici nel settore penale dovranno «trovare un esatto bilanciamento tra presenze telematiche e la tutela dei diritti» cfr. Foro telematico. Come cambierà il ruolo dell'avvocato dopo il coronavirus, in linkiesta.it, 2 aprile 2020.

Il fermo dissenso dal "processo a distanza", dalla "udienza a distanza", dalle "indagini a distanza" e dalla "camera di consiglio telematica" è ribadito dall'ASPP nelle «osservazioni sulle disposizioni eccezionali per la giustizia penale nell'emergenza COVID-19" (13 aprile 2020).

Per una ulteriore puntualizzazione si veda MAZZA, Sospensioni di primavera: prescrizione e custodia cautelare al tempo della pandemia, in questa Rivista, n. 1/2020.